

88 VZG nicht verwertet werden darf, solange auch nur der Dritteigentümer Rechtsstillstand genießt (BGE 51 III 234), sind analog anwendbar in der Betreuung auf Verwertung eines Pfandes, woran ein Dritter, d. h. nicht als Schuldner Betriebener (gleichgültig ob er zudem Mitschuldner ist oder nicht) Miteigentum hat. Das scheint hier von Anfang an übersehen worden zu sein.

2. — Die Vorinstanz betrachtet indessen stillschweigend als Gegenstand der Verwertung nicht mehr das Grundstück als solches, sondern bloss noch den Miteigentumsanteil der als Schuldnerin betriebenen Ehefrau. Das entspricht der Stellungnahme der Gläubigerin, da sonst die Vorschriften über die Verwertung von Miteigentumsanteilen gar nicht in Betracht gezogen werden könnten. Allein es geht nicht an, den Gegenstand der Pfandverwertung nachträglich in solcher Weise zu ändern, ohne dass der betriebenen Schuldnerin Gelegenheit gegeben wurde, die Zulässigkeit einer derart auf einen Anteil beschränkten Pfandverwertung, unter Aufrechterhaltung des Pfandrechts am Grundstück als solchem, zu bestreiten, was die Zustellung eines neuen Zahlungsbefehls mit entsprechend geänderter Pfandbezeichnung erfordert hätte. Und eine solche Betreuung könnte nur dann gegen die Ehefrau allein geführt werden, wenn ihr Miteigentumsanteil Sondergut darstellt (BGE 64 III 98), was im vorliegenden Falle dahinsteht.

3. — Gesetzlich aber auch, unbestrittener Gegenstand der Pfandverwertung sei nur der Miteigentumsanteil der Frau, und er stellte unbestrittenes Sondergut dar, so könnte am Rechtsstillstand des Ehemannes als Miteigentümers doch nicht vorbeigesehen werden. In diesem Falle war allerdings der Ehemann nicht von Anfang an mitzubetreiben und stand ihm kein Recht auf Bestreitung der Forderung oder des Pfandrechts am Miteigentumsanteil der Frau zu. Sobald sich aber im Verwertungsverfahren die Notwendigkeit einer Versteigerung der Liegenschaft als solcher ergab, die ihm mitgehört, muss

ihm, nur gerade für die Durchführung einer solchen Verwertung, die Stellung eines mitbetriebenen (Mit-) Eigentümers eingeräumt werden. Solche Versteigerung lässt sich nicht über den Kopf auch nur eines einzigen von mehreren Miteigentümern hinweg und, solange ein solcher Beteiligter Rechtsstillstand hat, überhaupt nicht durchführen.

Demnach erkennt die Schuldbetr.- u. Konkurskammer :

Der Rekurs wird gutgeheissen und die Beschwerde der Gläubigerin abgewiesen.

35. Sentenza 8 luglio 1941 nella causa Wild.

Se nel corso del fallimento un terzo rivendica una cosa, su cui un creditore del fallimento fa valere un diritto di pegno, l'amministrazione del fallimento che riconosce come fondata la rivendicazione non ha da occuparsi della lite che potesse eventualmente sorgere tra il terzo e il creditore pignoratizio (art. 53 Reg Fall.), il quale deve agire fuori della procedura fallimentare. Vinta la lite, egli potrà invocare l'art. 134 RRF per giungere alla realizzazione del pegno.

Anerkennt die Konkursverwaltung das Eigentum eines Dritten an einer Sache, die ein Konkursgläubiger als Pfand beansprucht, so hat sie sich nicht um die Auseinandersetzung zwischen dem Pfandansprecher und dem Dritten zu kümmern (Art. 53 KV). Siegt der Pfandansprecher gegenüber dem Dritten ob, so kann er nach Analogie von Art. 134 VZG die Verwertung des Pfandes verlangen.

Lorsque, dans une faillite, un tiers revendique une chose sur laquelle un créancier du failli prétend un droit de gage, l'administration de la faillite qui admet la revendication n'a pas à s'occuper du litige qui diviserait le créancier gagiste et le tiers revendiquant (art. 53 RF). Si le créancier a gain de cause, il peut requérir la réalisation du gage par application analogique de l'art. 134 ORI.

Ritenuto in fatto :

A. — Dopo che la procedura fallimentare della S. A. Novum era stata sospesa e chiusa in virtù dell'art. 230 LEF, Ernesto Wild domandava che l'Ufficio dei fallimenti di Roveredo (Grigioni) realizzasse una cartella ipotecaria al portatore di fr. 50 000 gravante su immobili situati a Müllheim, che la fallita gli aveva data a pegno.

Contro l'avviso d'incanto di questa cartella ipotecaria inoltrava reclamo Emilio Schüle, allegando ch'essa gli apparteneva in proprietà e che la dazione in pegno da parte della S. A. Novum non era valida, cosicchè la domanda di realizzazione formulata dal Wild doveva essere respinta.

Con decisione 6 giugno 1941 l'Autorità cantonale di vigilanza ammetteva il reclamo nel senso che ordinava all'Ufficio dei fallimenti di Roveredo di assegnare al reclamante Schüle, conformemente all'art. 242 cp. 2 LEF, un termine di dieci giorni per promuovere azione contro il Wild, con la comminatoria che, se questo termine non fosse osservato, l'incanto avrebbe avuto luogo senz'altro.

B. — Contro questa decisione il Wild ha inoltrato tempestivo ricorso alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale federale, proponendo che sia respinto il reclamo di Schüle e ordinato all'Ufficio dei fallimenti di Roveredo di procedere senz'altra formalità all'incanto della cartella ipotecaria in parola.

Considerando in diritto :

Secondo l'art. 134 RRF, il creditore di una società anonima garantito da pegno immobiliare ha il diritto di chiedere, dopo la sospensione e la chiusura del fallimento di essa a' sensi dell'art. 230 LEF, che la liquidazione sia continuata sull'immobile che costituisce il pegno e che si trova nella massa fallimentare. L'applicazione analogica dell'art. 134 RRF al pegno manuale, giusta la sentenza 8 dicembre 1927 del Tribunale federale nella causa v. Glenck (RU 53 III 191), presuppone adunque che nella massa fallimentare di una tale società anonima si trovi una cosa mobile costituita in pegno. Ma ciò viene appunto messo in dubbio quando un terzo rivendichi la proprietà su questa cosa. Se nel corso del fallimento un terzo rivendica una cosa, su cui un creditore del fallimento fa valere un diritto di pegno, deve procedersi, in ossequio all' art. 53 Reg. Fall., come segue : Qualora l'ammi-

nistrazione del fallimento riconosca come fondata la rivendicazione, essa non ha da occuparsi della lite che potesse eventualmente sorgere tra il terzo che ha rivendicato la proprietà della cosa ed il creditore che vanta sopra di essa un diritto di pegno. Dopo la sospensione e chiusura del fallimento è ovvio che solo chi fa valere il diritto di pegno possa contestare la rivendicazione. I suoi diritti non sono lesi se egli deve promuovere la sua lite contro il rivendicante fuori della procedura del fallimento. In altri termini, non esiste sufficiente motivo di proseguire parzialmente la procedura fallimentare col pericolo che si limiti alla procedura di rivendicazione, ove la relativa azione avesse esito positivo. Degli'interessi di un tale creditore pignoratizio è tenuto sufficientemente conto pel fatto ch'egli può valersi dell'art. 134 RRF, tosto ch'egli avrà vinto la causa contro il rivendicante promossa fuori di ogni procedura fallimentare. Soltanto allora egli potrà invocare l'art. 134 RRF per giungere alla realizzazione del pegno, poichè, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (RU 53 III 187 e seg.), è escluso che una società anonima cancellata dal registro di commercio in seguito a chiusura del fallimento (anche se la liquidazione è stata sospesa per mancanza di attivo) possa essere escussa in via di realizzazione del pegno.

In concreto l'Autorità cantonale di vigilanza ha assegnato un termine di dieci giorni a' sensi dell'art. 242 cp. 2 LEF al rivendicante Schüle, il quale però si è adagiato a questa decisione che neppure l'Ufficio dei fallimenti di Roveredo ha impugnata. Al postutto non importa molto che la lite si svolga fuori o entro la procedura fallimentare limitata a questo scopo. Leso è tutt'al più il reclamante Schüle a causa del termine di perenzione assegnatogli, ma contro il quale egli non è insorto.

La Camera esecuzioni e fallimenti pronuncia :

Il ricorso è respinto.